

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 luglio 2022, presso gli uffici di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, si sono incontrate:

- ALITALIA Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria con sede in Fiumicino (RM) – Via A. Nassetti Pal. ALFA 00054 – C.F./P.IVA 013029381004 (di seguito, “Alitalia”) rappresentata dai Commissari Straordinari e dal Procuratore Speciale dott.ssa Romina Chirichilli (di seguito “**Alitalia**”)
- SWISSPORT INTERNATIONAL Ltd con sede legale in Opfikon, Svizzera, 8152 Flughofstrasse 55, CHE-108.494.528, rappresentata dal Procuratore Speciale dott.ssa Marina Bottelli (di seguito “**Swissport International**”)
- SWISSPORT ITALIA S.p.A. con sede legale in Viale Liegi n. 28 00198 snc, C.F./P.IVA 16690271008 rappresentata dall'Amministratore Unico dott.ssa Marina Bottelli (di seguito “**Swissport**”)

E

- le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO

(congiuntamente le “Parti”)

PREMESSO CHE

- La grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. e l'impraticabilità di soluzioni alternative ha determinato la necessità da parte della società di presentare l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- con decreto del 2 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017) contenente misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A., il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso la società alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 347/03 e con il medesimo decreto sono stati nominati Commissari Straordinari di Alitalia il dott. Luigi Gubitosi, il prof. Enrico Laghi ed il prof. Stefano Paleari (di seguito, i “Commissari Straordinari”). Il Tribunale di Civitavecchia, sezione fallimentare, con sentenza n. 17/2017 del 11 maggio 2017, ha dichiarato l'insolvenza di Alitalia ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003;
- con decreto del 23 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, “MISE”) ha autorizzato l'esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria delle Società;

- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 dicembre 2018, l'Avv. Daniele Discepolo è stato nominato Commissario Straordinario in sostituzione del Dott. Luigi Gubitosi, che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 20 novembre 2018;
- con Decreto del 12 dicembre 2019 il Ministro dello Sviluppo Economico, ha nominato con effetto immediato, in sostituzione dei dimissionari Commissari Straordinari Avv. Daniele Discepolo, Prof. Enrico Laghi e Prof. Stefano Paleari, il Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Leogrande, successivamente, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 marzo 2021, in aggiunta al commissario avv. Giuseppe Leogrande, sono stati nominati il prof. avv. Gabriele Fava e il prof. Avv. Daniele U. Santosuoso;
- con Decreto direttoriale del 14 ottobre 2021 è stata approvata dal MISE la modifica del programma presentata con istanza del 12 ottobre 2021;
- in data 20 dicembre 2021 i Commissari Straordinari di Alitalia hanno pubblicato invito (l'"Invito") a presentare offerta per l'acquisizione delle attività di *handling*, suddivise tra quelle presso l'aeroporto di Roma – Fiumicino ("Ramo Handling Fiumicino") e quelle presso l'aeroporto di Milano Linate ("Ramo Handling Linate"), facenti capo ad Alitalia (l'"Operazione"), cui è seguita la lettera di Procedura del 4 gennaio 2022 (la "Lettera di Procedura");
- l'Operazione ed i conseguenti atti, perfezionati e da perfezionare, costituiscono una modalità di esecuzione del programma di cessione adottato dalla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia, in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 1, della Direttiva 2001/23/CE;
- l'Invito e la Lettera di Procedura prevedono che all'Operazione trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 63 del D.Lgs. n. 270 del 1999 e 47 della Legge n. 428 del 1990;
- Swissport International Ltd è risultata aggiudicataria del Ramo Handling Fiumicino che sarà conferito alla controllata al 100% Swissport Italia S.p.A., all'uopo costituita per la migliore gestione del complesso aziendale e dei singoli rapporti di lavoro da parte di un datore di lavoro nazionale con sede in Roma;
- con comunicazione in data 23/5/2022 (la "Comunicazione") è stata avviata la procedura d'informazione sindacale ex art. 47 Legge n. 428/1990, in riferimento alla cessione del ramo d'azienda denominato "*Ramo Handling Fiumicino della società Alitalia SAI in Amministrazione Straordinaria afferente allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra a terzi alla Società Swissport International Ltd e contestuale conferimento del medesimo ramo da quest'ultima nella società Swissport Italia S.p.A.*";
- nel corso degli incontri Swissport ha illustrato alla RR.SS.AA. e alle OOSS i chiarimenti e le informazioni rispetto a quanto già rappresentato nella Comunicazione, utili alla disamina dei diversi profili dell'Operazione. Inoltre, nel corso degli incontri predetti, ed ancora nell'odierno incontro, sono stati ampiamente discussi i diversi profili afferenti il piano occupazionale esposto

- dalla società con l'intento di trovare idonee soluzioni che siano, al contempo, sostenibili e compatibili con il Piano stesso;
- a seguito della richiesta inoltrata da parte delle OO.SS. le Parti si sono incontrate in data 1/6/2022 e nelle successive giornate di 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25 e 28 giugno, 1 luglio ed hanno dato corso all'esame congiunto durante il quale Alitalia e Swissport hanno dato compiuta informazione alle OO.SS. circa la data del trasferimento, i motivi della programmata cessione di ramo d'azienda, le conseguenze giuridiche, economiche per i lavoratori;
 - nel corso degli incontri Swissport ha rappresentato l'importanza del personale in quanto costituisce il prezioso patrimonio su cui fondare l'avvio della dell'operatività della nuova società, con l'obiettivo di intraprendere iniziative sul personale assunto iniziative di sviluppo professionale, ponendo al contempo la massima attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al benessere fisico e psicologico delle proprie risorse al fine di migliorare la motivazione, le performance e i livelli di retention.

Le RR.SS.AA. e le OOSS confermano di aver ricevuto esaustiva informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, legge 428/90.

Ai sensi dell'art 63 comma 4 del D.lgs. 270/1999, il presente accordo è stato raggiunto e viene sottoscritto tra i commissari straordinari di Alitalia SAI S.p.A. in A.S., Swissport International, Swissport ed i rappresentanti dei lavoratori

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti dopo ampia discussione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63 D.lgs. 270/1999 e art. 56 comma 3 bis D.lgs. 270/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarano positivamente esaurita e conclusa la procedura di esame congiunto avviata con la Comunicazione e in proposito concordano quanto segue.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (l'**"Accordo"**)

- i. La cessione a Swissport del Ramo Handling Fiumicino avrà effetto entro il 15 luglio 2022.
- ii. Le Parti si danno reciprocamente atto che a seguito della cessione verrà trasferito alla Swissport il ramo d'azienda denominato "Ramo Handling Fiumicino". Il predetto ramo d'azienda si occupa dello svolgimento dei servizi di assistenza a terra aeroportuali a terzi (*handling*) ed è composto dalle seguenti funzioni Ground Planning, Handling Services Sales, Ground Administrative Support, Procedures Technical Training, Quality, Safety & Security Ground Handling, Fiumicino Ground Handling, Airport Experience e relative funzioni di Corporate Staff.

- iii. In considerazione delle finalità di tutela dell'occupazione e di sviluppo dell'impresa afferente al Ramo Handling Fiumicino, le Parti hanno individuato il perimetro occupazionale oggetto di acquisizione nel rispetto dell'art. 63, comma 4 del D. Lgs. n. 270/1999.
- iv. Costituendo la cessione del Ramo Handling Fiumicino una modalità di esecuzione del programma di cessione adottato dalla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. Lgs. n. 270/1999, le Parti convengono di aver raggiunto un accordo circa il mantenimento dell'occupazione nei limiti previsti al successivo punto XI e, a tal fine, concordano che, per salvaguardare le opportunità occupazionali e retributive, ivi incluse le voci retributive a carattere individuale, garantendo lo sviluppo sostenibile dell'impresa, resta esclusa la prosecuzione e/o l'instaurazione con la cessionaria di ogni ulteriore rapporto di lavoro rispetto a quelli indicati al successivo punto XI. Nello specifico le indennità che confluiscono nel superminimo individuale non assorbibile sono: superminimo ristrutturazione e superminimo/indennità derivanti da contrattazione collettiva. Eventuali assegni ad personam goduti dai lavoratori alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti con le medesime modalità ed alle medesime condizioni.
- v. Fermo restando quanto sopra, le Parti in ogni caso convengono di salvaguardare i diritti retributivi acquisiti dai lavoratori del ramo di azienda ceduto ed i diritti normativi garantiti dal CCNL e dal presente accordo così come risultanti alla data di sottoscrizione del presente accordo e quindi garantendo integrale continuità ed invarianza retributiva e dei relativi obblighi contributivi, ivi compresi l'inquadramento, la mansione e le voci retributive a carattere individuale e la previdenza complementare (Prevaer).
- vi. Le parti altresì, concordano che l'acquisizione del personale dalla cedente alla cessionaria avverrà alle seguenti condizioni:
1. L'acquisizione del personale come individuato nel presente accordo sarà effettuata mediante la cessazione del precedente rapporto in capo all'amministrazione straordinaria e contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro con Swissport con pari livello di inquadramento e mansione rispetto a quello posseduto presso Alitalia;
 2. Ad ogni dipendente, con esclusione dei Dirigenti, verrà applicato il trattamento economico/normativo spettante in virtù del CCNL del Trasporto Aereo e parte specifica vettori, sezione terza personale di terra, nel testo rinnovato in data 2 dicembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente accordo. Le voci retributive presenti negli accordi aziendali e godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, ulteriori rispetto al trattamento del CCNL Trasporto Aereo, saranno stabilizzate e confluiranno tutte in una singola voce "superminimo individuale" non assorbibile erogata ogni anno per 12 mensilità e priva di effetti sugli istituti indiretti.
- Swissport garantirà ai lavoratori assunti un'anzianità convenzionale pari a quella maturata alla data dell'acquisizione con riconoscimento, quindi, degli scatti di anzianità così come già

- maturati, anche se compresi all'interno di superminimi, i quali resteranno così evidenziati in cedolino paga, generando di conseguenza i trascinamenti previsti dal CCNL Trasporto Aereo. I lavoratori, dunque, matureranno presso Swissport il numero di scatti residui previsti dal CCNL Trasporto Aereo.
3. Per effetto di quanto sopra, a partire dalla data di cessione del ramo, non trova più applicazione la contrattazione aziendale di Alitalia i cui effetti retributivi sono stati comunque salvaguardati in virtù della garantita invarianza retributiva.
 4. Ai lavoratori assunti da Swissport si applicherà la normativa per la tutela sui licenziamenti goduta individualmente al momento della cessione del ramo d'azienda. Per i lavoratori a cui si applica la disciplina delle tutele crescenti per i licenziamenti, quale condizione di miglior favore, troverà applicazione l'art. 18 della legge 300/1970, nel testo vigente alla data del presente accordo e successive modifiche ed integrazioni.
- vii. Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 270/1999, le parti convengono che resta in ogni caso esclusa la responsabilità di Swissport per tutti i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori alla data di efficacia del trasferimento.
- viii. I lavoratori che abbiano ricevuto una proposta di assunzione e abbiano manifestato l'intenzione di accettare detta proposta saranno assunti con instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. L'assunzione alle dipendenze di Swissport avverrà contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere con Alitalia, nonché alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e art. 413 c.p.c. da parte dei dipendenti di cui si allega modello, con cui i singoli lavoratori rinunceranno a rivalersi su Swissport per diritti o pretese nascenti da fatti occorsi o comunque generati dal precedente rapporto di lavoro con Alitalia.
- ix. Swissport si riserva di non assumere coloro che esprimono non opposizione alla permanenza in Alitalia o coloro che abbiano maturato o matureranno i requisiti pensionistici nell'arco di validità degli attuali ammortizzatori sociali di Alitalia o coloro i quali avendo ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato da Swissport, decidano di non accettarla.
- x. Il piano di assunzioni di Swissport prevede, a fronte della stabilizzazione del mercato e del traffico aereo, nonché dello scenario previsionale del piano industriale dell'azienda sull'aeroporto di Fiumicino, ad incrementare la forza lavoro fino al raggiungimento di 1927 unità a tempo indeterminato entro il 1 gennaio 2024, fino al raggiungimento di 2100 unità a tempo indeterminato entro la fine del 2024, fino a raggiungere 2281 unità a tempo indeterminato entro la fine del 2025, privilegiando il bacino di provenienza del personale appartenente al Ramo Handling Fiumicino, laddove ancora capiente.
- xi. Entro il 15 luglio 2022 Swissport assumerà 1600 dipendenti a tempo indeterminato, oltre le 327 risorse che saranno impiegate nei termini di cui al successivo articolo XII.
- xii. Dando seguito a specifiche richieste ed istanze provenienti dalle organizzazioni sindacali ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, D.L. n. 148/1993, convertito in L. n.

236/1993, tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Straordinaria a favorire ogni iniziativa finalizzata alla salvaguardia occupazionale ed al reimpiego dei prestatori di lavoro relativi al Ramo Handling Fiumicino che rimarranno in carico alla stessa anche successivamente al 15 luglio 2022, nonché a garantire al predetto personale la possibilità di svolgere percorsi formativi diretti ad incrementarne il bagaglio professionale, tanto in relazione alle nuove metodologie operazionali quanto rispetto alla polivalenza delle mansioni, le Parti concordano che: 1) in aggiunta al numero dei lavoratori che instaureranno con Swissport Italia S.p.A. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza entro il 15 luglio 2022, pari a 1600 risorse, saranno distaccati da Alitalia in Swissport Italia S.p.A., sempre entro la data del 15 luglio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, non meno di ulteriori 327 risorse; 2) entro gennaio 2023, Swissport si impegna ad assumere a tempo indeterminato 207 risorse, nel rispetto delle previsioni del piano industriale e delle esigenze tecnico organizzative; 3) nell'ottica di massimizzare la tutela occupazionale e con le finalità formative di cui sopra, a far data dal 1 gennaio 2023 e sino alla data del 31 dicembre 2023 saranno distaccati da Alitalia in Swissport Italia fino ad un massimo di n. 170 risorse; 4) a far data dal 1 giugno 2023 e comunque non oltre il 1 gennaio 2024, Swissport si impegna ad assumere a tempo indeterminato, 120 risorse, nel rispetto delle previsioni del piano industriale e delle esigenze tecnico organizzative.

Resta inteso che i periodi di lavoro dei lavoratori distaccati saranno regolati sulla base delle esigenze tecnico operative di Swissport Italia.

- xiii. I lavoratori da assumere saranno individuati secondo il criterio delle esigenze tecnico organizzative e operative, delle competenze professionali, della anzianità di servizio e dei carichi familiari.
- xiv. Swissport riconoscerà a ciascun dipendente un ticket restaurant del valore di 8 euro, per ogni giornata di effettiva presenza alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale applicata.
- xv. Swissport, in accordo con la società ITA, riconoscerà ai propri dipendenti la possibilità di accedere alle agevolazioni di viaggio secondo un apposito regolamento in corso di elaborazione.
- xvi. Swissport si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per l'adesione al fondo complementare di categoria Prevaer.

Letto, confermato e sottoscritto

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria

I Commissari Straordinari

Prof. Avv. Daniele Umberto Santosuosso

Avv. Gabriele Fava

Avv. Giuseppe Leogrande

Il Procuratore Speciale
Dott.ssa Romina Chirichilli




Swissport International Ltd




Swissport Italia S.p.A.



FILT CGIL



FIT CISL



UILTRASPORTI



UGL TRASPORTO AEREO

